



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 1 del 04/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: PROROGA DELLA DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AL
FUNZIONARIO DOTT. ROSARIO SPATA DEL SETTORE XII**

Il Redattore: Dott. Santi Distefano

II DIRIGENTE

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale annotata al registro generale con il n° 1034/2018, recante “*DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AL FUNZIONARIO DR ROSARIO SPATA DEL SETTORE XII*”;

Rilevato che attraverso il provvedimento surrichiamato sono state delegate al dr. Rosario Spata, per un periodo limitato (sino al 31/12/2018), in conformità al disposto di cui all'art. 17, c. 1 bis, del D. Lgs. N° 165/2001 e alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n° 261/2018, le funzioni dirigenziali per le materie ivi elencate;

Rilevato che, allo stato, il processo di modifica e razionalizzazione dell'architettura organizzativa dell'Ente unitamente ai procedimenti di immissione nella dotazione organica del personale dirigenziale è ancora in itinere;

Dato atto:

- che permangono in capo allo scrivente tutti i numerosi compiti e le responsabilità correlati alla direzione di due settori amministrativi, già descritti esemplificativamente nel provvedimento 1034/2018;

- che sono pendenti e in via di definizione presso il settore XII taluni procedimenti che necessitano di essere conclusi con urgenza, tra i quali, esemplificativamente, l'avvio a regime della gestione telematica della procedure di gara e la revisione dell'albo fornitori di fiducia;

Vista la determinazione sindacale n° 28 del 04/07, con la quale sono state attribuite le direzioni dei settori, unitamente al conferimento degli incarichi dirigenziali interinali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 5, c. 1, di detta legge a mente del quale “*Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale*”;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 17, c. 1 bis, di detto

decreto nella parte in cui si dispone che *“I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile”* (art. 17, c. 1 bis, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2, c. 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145);

Visto il parere emanato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, n° 12599 del 30/01/2003 secondo il quale *“Per quel che concerne la disposizione relativa alla delega di funzioni dirigenziali, così come introdotta dall'art. 2 della legge 15.7.2002, n. 145 (che ha inserito il comma 1 bis all'articolo 17 della legge 30.3.2001, n. 165), si fa presente che la stessa può essere resa applicabile anche agli enti locali - così come ritenuto da questo Ministero a seguito di esame congiunto della problematica con i rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I. e formalizzato con circolare n. 3/2002 in data 7.7.2002 – Pertanto, l'Amministrazione, ha la potestà di recepire nel proprio ordinamento, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, i principi previsti dalla richiamata disposizione, attraverso una disciplina di dettaglio calibrata alla propria specifica condizione, alle relative esigenze organizzative ed alle condizioni strutturali e funzionali. In ordine ai limiti della delega delle funzioni dei dirigenti, si rappresenta che la norma prescrive la temporaneità, ma non ne determina il limite massimo, né indica criteri per la fissazione del periodo di durata. E' da intendersi che, dovendo la delega essere conferita 'per specifiche e comprovate ragioni di servizio', il termine deve logicamente essere correlato alla permanenza delle ragioni medesime. Riguardo, infine, ai requisiti ulteriori necessari per l'esercizio delle funzioni dirigenziali delegate, occorre sottolineare come non sia previsto alcun limite alla delegabilità delle funzioni con riguardo alla qualifica posseduta dal delegato. L'unica prescrizione riguarda l'obbligo di destinare la delega ai 'dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici', senza peraltro indicare una soglia minima di qualifica o di titolo di studio come condizione di ammissibilità. E' chiaro, tuttavia, che l'incongruo uso della facoltà per l'inadeguatezza della persona designata sarebbe destinato a riverberarsi sulla responsabilità del dirigente, cosicché per ciò stesso ne risulta garantito il buon esercizio. Un'ulteriore garanzia, anche a tutela del delegato, deriva dal fatto che il provvedimento di delega deve essere motivato, potendosi ritenere che l'obbligo della motivazione riguarda innanzitutto, in osservanza ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di efficienza dell'azione amministrativa, la capacità del dipendente prescelto di sostenere, sotto il profilo della qualificazione professionale, l'esercizio dei compiti assegnatigli”* (in <http://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/12599>);

Visto l'art. 55 ter del Regolamento comunale di organizzazione gli uffici e dei servizi, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione di Giunta Municipale n° 261 del 24/07/2018, che sotto la rubrica *“Delega funzioni dirigenziali”* disciplina termini e modalità di conferimento delle predette funzioni;

Attesa la necessità di prorogare per un periodo limitato, sino al 31 gennaio 2019, al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente, la validità e l'efficacia della determinazione dirigenziale n° 1034/2018, con la quale vengono delegate talune competenze comprese nelle funzioni dirigenziali assegnate allo scrivente e, comunque, rientranti nel novero di quelle previste dalla legge (*lettere b), d) ed e) del comma 1 dell'art 17 del T.U.P.I.*: *“I dirigenti (...)* esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: - curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate (lett. b); - dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia (lett. d); - provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;

Evidenziato che, nell'ambito della delega delle competenze comprese nelle funzioni dirigenziali assegnate allo scrivente e, comunque, rientranti nel novero di quelle previste dal Testo Unico del Pubblico Impiego, debbano ricomprendersi anche la presidenza del seggio o della commissione di gara in materia di appalti, di affidamento in concessione/locazione di beni immobili o di vendita all'asta del patrimonio immobiliare e di sottoscrizione dei contratti, nei casi previsti;

Valutato il *curriculum vitae et studiorum* del dipendente dr. Rosario Spata;

Dato atto che il predetto vanta, tra l'altro, una pluriennale esperienza dirigenziale nell'Ente maturata anche nell'area della contrattualistica pubblica, della gestione del patrimonio immobiliare e delle concessioni cimiteriali;

Vista la deliberazione Del Consiglio Comunale n° 28 del 26/09/18 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/18 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. soprarichiamati;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento sulla organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- prorogare, per le motivazioni di cui alla parte narrativa, per un periodo limitato (sino al 31/01/2019), al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente, la validità e l'efficacia della determinazione dirigenziale n° 1034/2018, con la quale vengono delegate talune competenze comprese nelle funzioni dirigenziali assegnate allo scrivente, e, comunque, rientranti nel novero di quelle previste dalla legge (*lettere b), d) ed e) del comma 1 dell'art 17 del T.U.P.I.*) e precisamente:

curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni assegnati al settore XII, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate (lett. b); dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici incardinati nel settore XII in conformità alle previsioni di cui alla lettera d) del succitato articolo 17;

provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai predetti uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis (lett. e);

Dare atto e precisare, ai fini della delega, che, nell'ambito delle competenze comprese nelle funzioni dirigenziali assegnate allo scrivente e, comunque, rientranti nel novero di quelle stabilite dal Testo Unico del Pubblico Impiego, debbano ricomprendersi anche la presidenza del seggio o della commissione di gara in materia di appalti, l'affidamento in concessione/locazione di beni immobili o di vendita all'asta del patrimonio immobiliare e la competenza alla sottoscrizione dei contratti, nei casi previsti;

Dare atto che non rientrano tra le competenze delegate quelle concernenti l'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4 nonché quelle attinenti alla valutazione del personale assegnato agli uffici del settore XII, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;

Dare atto, inoltre, che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Dare atto ed evidenziare, infine, che ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. n° 165/2001 non si applica alla fattispecie in esame l'art. 2103 del Codice Civile;

Ragusa, 04/01/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale